

Provincia di Torino
Determinazione del Dirigente del Servizio Valutazione Impatto Ambientale
e Pianificazione e Gestione Attività Estrattive

N. 43-202608

OGGETTO: Recupero del potenziale energetico della centralina idroelettrica (ex Enel) esistente sita nel Comune di Trana e alimentata con le acque del Torrente Sangone, del rio Ollasio e della bealera di Giaveno

Proponente: Oberto Guido

Comuni: Trana (TO)

L.R. n.40/1998 e smi: Revoca della Determinazione Dirigenziale n.41-92936 del 24/04/2002 di assoggettamento alla fase di Valutazione di Impatto Ambientale

Il Dirigente del Servizio Valutazione Impatto Ambientale e
Pianificazione e Gestione Attività Estrattive

Premesso che:

- in data 27/12/2001 il signor Guido Oberto, via Ruata Genre 1 – Revello (CN), ha presentato domanda di avvio della fase di Verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i. "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*", relativamente al progetto di "Recupero del potenziale energetico della centralina idroelettrica (ex Enel) esistente sita nel Comune di Trana e alimentata con le acque del Torrente Sangone, del rio Ollasio e della bealera di Giaveno", localizzato nel Comune di Trana (TO), in quanto rientrante nella categoria progettuale n. 27 dell'Allegato B2 "*derivazioni di acque superficiali ed opere connesse nei casi in cui la portata derivata superi i 260 litri al secondo e sia inferiore o uguale a 1000 l/s. (...)*";
- tale procedimento, avviato in data 28/02/2002, si è concluso con la Determinazione Dirigenziale n.41-92936/2002 del 24/04/2002 di assoggettamento alla fase di Valutazione d'Impatto Ambientale;
- successivamente la Regione Piemonte, con nota prot.n.11572/22.2 del 2/07/2003 avente ad oggetto "Chiarimenti interpretativi in ordine agli impianti idroelettrici", chiariva che gli impianti idroelettrici devono essere sottoposti alla procedura di Verifica ex art.10 l.r. n.40/1998 e s.m.i. qualora la data dell'istanza sia successiva al 3 luglio 1988, termine di obbligatorietà della direttiva 85/337;

Considerato che in data 01/07/2004 è pervenuta la nota del sig. Oberto Guido nella quale veniva richiesta la revisione del procedimento in oggetto in quanto relativo ad un'istanza antecedente alla suddetta data del 3 luglio 1988;

Rilevato che l'istanza di concessione di cui è titolare il sig. Oberto Guido risulta antecedente alla suddetta data del 03/07/1988 e che tale richiesta veniva inoltrata in riferimento alle indicazioni della Regione Piemonte sopra richiamate;

vista la l.r. n.40 del 14/12/1998 e smi;

vista la Direttiva 85/337/CEE del 27/06/1985;

visto il R.D. n.1775 dell'11/12/1933 e smi;

visto il R.D. n.523/1904 e smi;

visto il D.Lgs.152/1999 e smi;

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 35 dello Statuto provinciale;

DETERMINA

per le motivazioni sopra espresse, di revocare il precedente provvedimento n.41-92936 del 24/04/2002 di assoggettamento alla fase di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto di "Recupero del potenziale energetico della centralina idroelettrica (ex Enel) esistente sita nel Comune di Trana e alimentata con le acque del Torrente Sangone, del rio Ollasio e della bealera di Giaveno", localizzato nel Comune di Trana (TO), proposto da Oberto Guido.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Data 20/07/2004

Il Dirigente del Servizio
dott.ssa Paola Molina